Motus S.r.l.
Via della Canapiglia, n. 23
Vecchiano (PI) 56019 • Italy
Cod. Fisc. e P. IVA 01901960474
Tel. + 39 050 802501
info@MOTUSsrl.eu

REGOLAMENTO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

(C.D. "*WHISTLEBLOWING*") AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

Cap. Soc. 12.000,00 €
R.E.A. n. PI - 194156

Sommario

0. Definizioni 3
1. Premessa 5
2. I destinatari delle tutele 5
2.1. Destinatari diretti, ossia chi può effettuare segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche 6
2.2. Destinatari indiretti: le figure ausiliarie al segnalante, al denunciante o all'autore di una divulgazione pubblica 6
3. Il possibile oggetto delle segnalazioni 7
3.1. Segue: cosa non può, invece, formare oggetto delle segnalazioni 8
4. Le diverse modalità di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia 9
4.1. Le segnalazioni interne mediante il canale istituito da MOTUS 9
4.2. Le segnalazioni esterne mediante il canale istituito da ANAC 10
4.3. La divulgazione pubblica 11
5. La gestione del canale per le segnalazioni interne 11
5.1. Il gestore del canale 11
5.2. Procedura di trattazione delle segnalazioni interne 12
6. Le tutele riconosciute a destinatari diretti ed indiretti 14
6.1. La tutela della riservatezza 14
6.2. La tutela da ritorsioni 15
6.3. Esclusioni di responsabilità 17
6.4. Sanzioni disciplinari 17
7. Aspetti di tutela della privacy e protezione dei dati 18
8. Disposizioni finali 19

0. **Definizioni**

ANAC	Autorità Nazionale Anti-Corruzione
CANALE	Canale istituito da MOTUS per la presentazione di SEGNALAZIONI
CODICE ETICO	Codice etico di MOTUS
CONTESTO LAVORATIVO	Attività lavorativa professionale, presente o passata, svolta nell'ambito dei rapporti giuridici instaurati con MOTUS, attraverso la quale una persona acquisisce INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI e nel cui ambito quella stessa persona potrebbe rischiare di subire RITORSIONI in caso di SEGNALAZIONE o di DIVULGAZIONE PUBBLICA o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
DECRETO	Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
DECRETO 231	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
DESTINATARI	Soggetti destinatari delle TUTELE, suddivisi nelle sotto-categorie dei DESTINATARI DIRETTI e DESTINATARI INDIRETTI
DESTINATARI DIRETTI	Soggetti che possono presentare una SEGNALAZIONE o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuare una DIVULGAZIONE PUBBLICA beneficiando delle TUTELE, identificabili nei seguenti gruppi (in relazione ai quali, le TUTELE spettano anche durante il periodo di prova in vista dell'assunzione di una delle seguenti qualifiche e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico con MOTUS): - dipendenti di MOTUS (ossia lavoratori subordinati con qualsiasi tipologia di contratto); - lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso MOTUS; - liberi professionisti o consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso MOTUS; - volontari o tirocinanti che prestano la propria attività presso MOTUS, anche se a titolo gratuito; - azionisti di MOTUS; - persone con funzioni (anche di fatto) di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di MOTUS; - altre figure che, pur non frequentando i luoghi di lavoro di MOTUS, intrattengono con essa un rapporto giuridico.
DESTINATARI INDIRETTI	Categorie di soggetti che, pur non avendo presentato segnalazioni, godono delle TUTELE, in qualità di: - FACILITATORI; - persone del medesimo CONTESTO LAVORATIVO o legate da uno stabile legame affettivo (es. convivenza o, comunque, una condivisione di vita protratta in modo stabile nel tempo) o da un rapporto di parentela fino al quarto grado con un SEGNALANTE, o con colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o con colui che ha effettuato una DIVULGAZIONE PUBBLICA; - colleghi di lavoro del SEGNALANTE o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una DIVULGAZIONE PUBBLICA, che lavorano nel medesimo CONTESTO LAVORATIVO della stessa o che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; - enti di proprietà del SEGNALANTE o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una DIVULGAZIONE PUBBLICA o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo CONTESTO LAVORATIVO delle predette persone.
DIRETTIVA	Direttiva 2019/1937/UE
DIVULGAZIONE PUBBLICA	Resa di pubblico dominio di INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

Cap. Soc. 12.000,00 €
R.E.A. n. PI - 194156

FACILITATORE	Persona fisica che assiste (in vario modo, con consulenza, sostegno o altro aiuto anche pratico) un SEGNALANTE nel processo di SEGNALAZIONE, operante all'interno del medesimo CONTESTO LAVORATIVO e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti VIOLAZIONI commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in MOTUS, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali VIOLAZIONI
LINEE GUIDA ANAC	Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023
LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	Documento intitolato "*Nuova Disciplina Whistleblowing – Guida Operativa per gli Enti Privati*", adottato da Confindustria nell'ottobre 2023
MOTUS	Motus S.r.l.
MODELLO 231	Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da MOTUS ai sensi del DECRETO 231
ODV	Organismo di vigilanza istituito in seno a MOTUS nell'ambito del MODELLO 231
REGOLAMENTO	Il presente regolamento del CANALE di MOTUS
RISCONTRO	Comunicazione al SEGNALANTE di informazioni relative al SEGUITO che viene dato o che si intende dare alla SEGNALAZIONE
RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della SEGNALAZIONE, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della DIVULGAZIONE PUBBLICA e che provoca o può provocare al SEGNALANTE o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
SEGNALANTE	Persona fisica che effettua la SEGNALAZIONE o la DIVULGAZIONE PUBBLICA di INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI acquisite nell'ambito del proprio CONTESTO LAVORATIVO
SEGNALATO	Persona fisica o giuridica menzionata nella SEGNALAZIONE ovvero nella DIVULGAZIONE PUBBLICA come persona alla quale la VIOLAZIONE è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
SEGNALAZIONE	Comunicazione scritta od orale di INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI
SEGNALAZIONE ESTERNA	SEGNALAZIONE presentata tramite il canale di segnalazione messo a disposizione da ANAC
SEGNALAZIONE INTERNA	SEGNALAZIONE presentata tramite il CANALE
SEGUITO	Azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del CANALE per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TUTELE	Insieme delle misure di protezione dei DESTINATARI previste dalla DIRETTIVA, dal DECRETO e dettagliate al par. 6 del REGOLAMENTO
VIOLAZIONE	Comportamento, atto od omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità di MOTUS e che consiste in: - condotte illecite rilevanti ai sensi del DECRETO 231 o violazioni del MODELLO 231, diverse dalle violazioni del diritto dell'Unione europea o delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione; - violazioni del diritto dell'Unione europea o delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione

Cap. Soc. 12.000,00 €
R.E.A. n. PI - 194156

Nel seguito del testo, è utilizzato il formato MAIUSCOLETTO ogniqualvolta ritorni uno dei concetti di cui è fornita definizione nella suddetta tabella, definizione a cui va fatto riferimento.

1. Premessa

Con la promulgazione del DECRETO, volto a disciplinare la "*protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", l'Italia ha dato attuazione alla DIRETTIVA.

È stata così introdotta una nuova ed organica disciplina di quell'istituto che, per derivazione dalle esperienze degli ordinamenti giuridici anglosassoni, è comunemente denominato "*whistleblowing*", così come *"whistleblower*" è denominato colui che effettua la segnalazione.

Avendo da sempre perseguito i più elevati standard di legalità, compliance e trasparenza, essendosi tra l'altro dotata di MODELLO 231 e CODICE ETICO, comprensivi di una procedura per la segnalazione di illeciti, anche in questo caso MOTUS ha ottemperato alle nuove previsioni di legge istituendo un apposito CANALE, rispettoso dei requisiti fissati dal DECRETO, che il presente REGOLAMENTO si propone di disciplinare.

Il testo del presente REGOLAMENTO, che è stato sottoposto a previa consultazione con i sindacati di riferimento, viene formalmente adottato da MOTUS con provvedimento dell'organo amministrativo ed entra a far parte, da tale data, della normativa al cui rispetto tutti i dipendenti e gli *stakeholder* di riferimento sono chiamati, unitamente alla DIRETTIVA, al DECRETO, al DECRETO 231, alle LINEE GUIDA ANAC ed alle LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA ai cui contenuti il presente REGOLAMENTO è ispirato, nonché al MODELLO 231 e al CODICE ETICO di MOTUS.

2. I destinatari delle tutele

Recependo la disciplina contenuta nella DIRETTIVA e nel DECRETO, il presente REGOLAMENTO intende illustrarla ai DESTINATARI ed assicurare loro un effettivo riconoscimento delle TUTELE previste dalla legge.

A questo proposito, nell'ambito del presente REGOLAMENTO possono convenzionalmente distinguersi due categorie, parimenti destinatarie di protezione, ma su presupposti differenti: DESTINATARI DIRETTI (par. 2.1.) e DESTINATARI INDIRETTI (par. 2.2.).

2.1. *Destinatari diretti, ossia chi può effettuare segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche*

Nell'ambito dei rapporti giuridici intrattenuti da MOTUS, sono soggetti potenzialmente titolati alla presentazione di una SEGNALAZIONE o di una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o all'effettuazione di una DIVULGAZIONE PUBBLICA e, quindi, DESTINATARI DIRETTI di tutte le connesse TUTELE:

- i dipendenti di MOTUS, ossia lavoratori subordinati con qualsiasi tipologia di contratto;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso MOTUS;
- i liberi professionisti o consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso MOTUS;
- i volontari o tirocinanti che prestano la propria attività presso MOTUS, anche se a titolo gratuito;
- gli azionisti di MOTUS;
- le persone con funzioni (anche di fatto) di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di MOTUS;
- le altre figure che, pur non frequentando i luoghi di lavoro di MOTUS, intrattengono con essa un rapporto giuridico.

Per tutte le suddette categorie di SEGNALANTI, le TUTELE spettano anche durante il periodo di prova in vista dell'assunzione di una delle suddette qualifiche e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico con MOTUS.

2.2. *Destinatari indiretti: le figure ausiliarie al segnalante, al denunciante o all'autore di una divulgazione pubblica*

La DIRETTIVA e il DECRETO prevedono poi un'estensione delle TUTELE ad una platea di soggetti che, pur non avendo di per sé presentato una SEGNALAZIONE o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una DIVULGAZIONE PUBBLICA, necessitano di protezione in virtù di un vario tipo di rapporti intrattenuti con un soggetto che abbia posto in essere uno dei suddetti atti: per questo motivo, nell'ambito del presente REGOLAMENTO, li si individua convenzionalmente con la dicitura di DESTINATARI INDIRETTI, dato che la loro protezione ha natura derivata dal rapporto instaurato con un SEGNALANTE o con una persona che abbia sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una DIVULGAZIONE PUBBLICA. Si tratta di:

- FACILITATORI;
- persone del medesimo CONTESTO LAVORATIVO o legate da uno stabile legame affettivo o da un rapporto di parentela fino al quarto grado con un SEGNALANTE,

Cap. Soc. 12.000,00 €
R.E.A. n. PI - 194156

o con colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o con colui che ha effettuato una DIVULGAZIONE PUBBLICA;

- colleghi di lavoro del SEGNALANTE o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una DIVULGAZIONE PUBBLICA, che lavorano nel medesimo CONTESTO LAVORATIVO della stessa o che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del SEGNALANTE o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una DIVULGAZIONE PUBBLICA o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo CONTESTO LAVORATIVO delle predette persone.

3. Il possibile oggetto delle segnalazioni

Nel caso di MOTUS, in quanto ente afferente alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), n. 1) del DECRETO, alla luce dell'art. 3, comma 2 del DECRETO l'attività di segnalazione può consistere in:

- SEGNALAZIONI INTERNE aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del DECRETO 231 o violazioni del MODELLO 231, che non rientrino nelle ipotesi (trattate al punto seguente) di violazioni del diritto dell'Unione europea o delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- SEGNALAZIONI INTERNE o ESTERNE, DIVULGAZIONI PUBBLICHE o denunce all'autorità giudiziaria o contabile aventi ad oggetto violazioni del diritto dell'Unione europea o delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, ossia:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al DECRETO ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla DIRETTIVA, seppur non indicati nell'allegato al DECRETO, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE (ossia, frodi ed altre attività illegali lesive degli

Cap. Soc. 12.000,00 €
R.E.A. n. PI - 194156

interessi finanziari dell'Unione stessa) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2 TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti.

Sono da ritenersi ricompresi nel possibile oggetto di SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le VIOLAZIONI: si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la loro commissione (così le LINEE GUIDA ANAC, p. 26).

È importante ricordare che le INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI comunicate mediante segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia devono essere state apprese dal segnalante nel proprio CONTESTO LAVORATIVO.

3.1. ***Segue: cosa non può, invece, formare oggetto delle segnalazioni***

È lo stesso DECRETO, all'art. 1, comma 2, a prevedere che non possano formare oggetto di SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA o denuncia:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (per esempio, segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici: così le LINEE GUIDA ANAC, p. 29);
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al DECRETO, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla DIRETTIVA, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al DECRETO; in altri termini, si tratta delle materie in cui preesiste al DECRETO una legislazione – che continua a trovare applicazione in luogo del DECRETO stesso – che già prevede la protezione delle

persone segnalanti con obbligo di attivare canali di segnalazione e divieto esplicito di ritorsioni (si tratta, per esempio, delle procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato di cui al Regolamento UE/2014/596 o nel contesto degli enti creditizi e delle imprese di investimento di cui alla Direttiva UE/2013/36);

- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Restano poi ferme, nel senso di escludere la possibilità di segnalazioni in questi ambiti, le disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- segretezza della deliberazione degli organi giurisdizionali;
- norme di procedura penale;
- autonomia e indipendenza della magistratura;
- difesa nazionale, ordine e sicurezza pubblica;
- esercizio dei diritti dei lavoratori.

4. Le diverse modalità di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia

Oltre ad essere naturalmente consentito a chiunque presentare denuncia all'autorità giudiziaria o contabile circa i fatti costituenti VIOLAZIONI, in ottemperanza al DECRETO possono individuarsi tre modalità attraverso cui gli interessati possono segnalare la conoscenza di INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI.

4.1. Le segnalazioni interne mediante il canale istituito da MOTUS

In ottemperanza alle disposizioni del DECRETO, MOTUS ha istituito un CANALE per la trasmissione di SEGNALAZIONI INTERNE mediante il fornitore esterno *Whistlelink*, che pone a disposizione una piattaforma software protetta mediante crittografia, rispettosa di tutti i requisiti tecnici posti dalla DIRETTIVA e dal DECRETO, accessibile da qualsiasi dispositivo informatico anche mobile, mediante apposito pulsante presente sul sito internet di MOTUS.

L'utilizzo del CANALE, accessibile in triplice versione italiana, inglese e francese, è facilitato da schermate di inserimento guidato delle informazioni utili alla segnalazione e consente la presentazione di segnalazioni in forma sia scritta che orale mediante registrazione di un messaggio vocale, con opzione di scelta tra modalità nominativa o

Cap. Soc. 12.000,00 €
R.E.A. n. PI - 194156

anonima (con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, la segnalazione verrà trattata come ordinaria ma, in caso di successiva identificazione del segnalante, a questi spetteranno comunque le TUTELE), ed infine la possibilità che, su richiesta del SEGNALANTE (da inoltrarsi sempre mediante il CANALE affinché sia possibile assicurare la tutela della riservatezza), venga fissato un incontro diretto con il gestore del CANALE entro dieci giorni dalla richiesta.

MOTUS incoraggia l'utilizzo del CANALE da parte di tutti i potenziali interessati, invitando a seguire le istruzioni per la compilazione guidata fornite dallo stesso software e a tenere presenti queste importanti regole sui **criteri di compilazione** della SEGNALAZIONE:

- occorre presentare segnalazioni il più possibile, chiare, precise e circostanziate, specificando identità e generalità dei soggetti coinvolti, dettagli di tempo e di luogo dei fatti, fonti di conoscenza dei fatti stessi, nonché ogni altro aspetto utile, anche al fine di consentire il vaglio di ammissibilità della segnalazione da parte del gestore del CANALE (dovendosi archiviare come inammissibili, ad avviso delle LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA, p. 18, le segnalazioni generiche);
- è incoraggiata la condivisione, mediante l'opzione messa a disposizione dal software di segnalazione, di documenti che possano risultare utili a corroborare la SEGNALAZIONE, nonché l'indicazione del nominativo di altre persone che potrebbero fornire informazioni utili sui fatti;
- è raccomandato al SEGNALANTE di precisare in fase di segnalazione se siano coinvolti dei DESTINATARI INDIRETTI, affinché anche a questi possano venire assicurate le TUTELE.

4.2. Le segnalazioni esterne mediante il canale istituito da ANAC

Ai sensi dell'art. 6 del DECRETO, è consentito presentare SEGNALAZIONI ESTERNE se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del CONTESTO LAVORATIVO del SEGNALANTE, l'attivazione in via obbligatoria di canali di SEGNALAZIONE INTERNA, o comunque questi, anche se obbligatori, non sono attivi o non sono conformi alle disposizioni del DECRETO;
- il SEGNALANTE ha già effettuato una SEGNALAZIONE INTERNA ma questa non ha avuto SEGUITO;
- il SEGNALANTE ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una SEGNALAZIONE INTERNA, alla stessa non sarebbe dato efficace SEGUITO, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di RITORSIONE;

- il SEGNALANTE ha fondato motivo di ritenere che la VIOLAZIONE possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.3. La divulgazione pubblica

Ai sensi dell'art. 15 del DECRETO, è consentito effettuare DIVULGAZIONI PUBBLICHE di INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI, sempre beneficiando delle TUTELE previste dal DECRETO, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- il SEGNALANTE ha previamente effettuato una SEGNALAZIONE INTERNA ed una SEGNALAZIONE ESTERNA, ovvero direttamente una SEGNALAZIONE ESTERNA nei casi previsti, senza avere ricevuto RISCONTRO nei termini previsti dal DECRETO in merito alle misure previste o adottate per dare SEGUITO alle SEGNALAZIONI;
- il SEGNALANTE ha fondato (ossia, concreto, circostanziato e documentato) motivo di ritenere che la VIOLAZIONE possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il SEGNALANTE ha fondato motivo di ritenere che la SEGNALAZIONE ESTERNA possa comportare un rischio di RITORSIONI o possa non avere efficace SEGUITO in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la SEGNALAZIONE possa essere colluso con l'autore della VIOLAZIONE o coinvolto nella stessa.

5. La gestione del canale per le segnalazioni interne

5.1. Il gestore del canale

Alla gestione del CANALE predisposto da MOTUS per la ricezione di SEGNALAZIONI INTERNE è preposto un consulente esterno in possesso dei requisiti di autonomia e specifica formazione imposti dal DECRETO.

La nomina del gestore ha una durata annuale e si intende – salvo diversa pattuizione – rinnovata tacitamente per egual durata; la nomina è soggetta a **rinuncia** da parte del gestore ed a **revoca** da parte di MOTUS con preavviso di 60 giorni.

Tra i **compiti** del gestore del CANALE rientrano:

- la gestione quotidiana del CANALE, mediante ricezione e trattazione delle SEGNALAZIONI, ivi compreso il potere di compiere ogni approfondimento sulla

Cap. Soc. 12.000,00 €
R.E.A. n. PI - 194156

fondatezza delle stesse mediante richieste di informazioni e documenti, audizione di persone ed ogni altro accertamento necessario allo scopo;
- la trasmissione a MOTUS della reportistica periodica in merito alle attività svolte nella gestione del CANALE;
- la vigilanza sull'effettività ed aggiornamento del CANALE, con segnalazione all'organo gestorio delle eventuali necessità di adeguamento;
- la cura dell'effettiva formazione ed informazione dei soggetti potenzialmente interessati circa i contenuti del presente REGOLAMENTO e le modalità con cui poter presentare SEGNALAZIONI;
- l'assunzione della veste di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 51/2018.

Al gestore del CANALE è attribuita piena autonomia operativa e di spesa. Allo scopo, MOTUS assegna un **budget** di spesa di Euro 2.000,00 annui, attraverso il quale il gestore potrà far fronte a spese vive che si dovessero rendere necessarie nelle suddette attività di gestione. Eventuali esigenze di spesa superiori potranno essere rappresentate dal gestore a MOTUS ed essere approvate con separato atto.

*5.2. **Procedura di trattazione delle segnalazioni interne***

Il gestore del CANALE osserva ogni disposizione procedurale applicabile contenuta nel DECRETO e, quindi:
- rilascia al SEGNALANTE avviso di ricevimento della SEGNALAZIONE entro 7 giorni dalla data di ricezione (o, comunque, verifica che tale avviso sia stato rilasciato in automatico al SEGNALANTE dal software di segnalazione al momento dell'inserimento della SEGNALAZIONE);
- effettua un preliminare vaglio di procedibilità (ossia, della ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dettati dal DECRETO e dal presente REGOLAMENTO) e di ammissibilità (ossia, di sufficiente chiarezza, precisione e non manifesta infondatezza) della SEGNALAZIONE, procedendo in difetto all'archiviazione della stessa e tenendo comunque traccia delle valutazioni svolte;
- mantiene le interlocuzioni con il SEGNALANTE e richiede a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dà diligente SEGUITO alle SEGNALAZIONI ricevute, svolgendo le opportune verifiche sui fatti segnalati, ad esempio acquisendo direttamente elementi informativi necessari alle proprie valutazioni, coinvolgendo strutture di MOTUS o consulenti esterni le cui competenze tecniche e professionali siano necessarie per le suddette valutazioni (consulenti ai quali, in caso di necessità

di condivisione di contenuti delle SEGNALAZIONI, andranno estesi mediante apposite pattuizioni contrattuali i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dal DECRETO in capo al gestore), nonché procedendo all'audizione di soggetti interni o esterni a MOTUS;

- fornisce RISCONTRO alla SEGNALAZIONE entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della SEGNALAZIONE, comunicando alternativamente al SEGNALANTE:
 - l'avvenuta archiviazione della SEGNALAZIONE, esplicitandone le ragioni;
 - l'avvenuto accertamento della fondatezza della SEGNALAZIONE e quindi il suo inoltro all'organo gestorio di MOTUS per le valutazioni di competenza;
 - il non ancora avvenuto completamento – per giustificate e motivate ragioni – degli accertamenti entro il termine di 3 mesi, in questo caso comunicando le attività svolte, quelle ancora da svolgere ed il termine di loro compimento (comunque non superiore a 6 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della SEGNALAZIONE) entro il quale verrà fornito il RISCONTRO conclusivo;
- sempre nel rispetto della riservatezza dei dati trattati attraverso il CANALE, presenta a MOTUS una relazione su base annuale a riepilogo dell'attività svolta.

Sull'assunto che, come illustrato al par. 5.1., la gestione del CANALE sia affidata in MOTUS ad un consulente esterno, egli sarà tenuto comunque a dare immediata informativa all'ODV circa le SEGNALAZIONI pervenute e che assumano rilievo per i compiti di vigilanza dell'ODV e ai fini del MODELLO 231. Inoltre, affinché nell'esercizio di tali compiti di vigilanza l'ODV possa verificare il funzionamento del CANALE e la corretta applicazione in MOTUS del presente REGOLAMENTO (che, si rammenta, formano parte integrante del MODELLO 231 su cui l'ODV vigila), il gestore dovrà trasmettere all'ODV copia della relazione di resoconto annuale sulle attività svolte.

In caso di potenziali **conflitti d'interessi**, nella misura in cui il gestore o il fornitore del software di segnalazione rivestano il ruolo di SEGNALANTE, di SEGNALATO o di persone comunque coinvolte nel contenuto della SEGNALAZIONE, è previsto che il SEGNALANTE possa effettuare la SEGNALAZIONE mediante richiesta di un incontro diretto con il legale rappresentante di MOTUS. In questo caso, ed in tutti i casi in cui vengano effettuate segnalazioni con modalità difformi da quelle previste nel presente REGOLAMENTO per le SEGNALAZIONI INTERNE e, quindi, al di fuori del CANALE e a soggetto diverso dal gestore (segnalazioni da valutarsi pertanto come ordinarie e non rientranti nel campo di applicazione del DECRETO), ai SEGNALANTI che abbiano espressamente dichiarato o comunque manifestato per fatti concludenti di voler beneficiare delle TUTELE di cui al DECRETO ed al presente REGOLAMENTO queste vengono comunque riconosciute.

All'infuori dei casi in cui il mancato ricorso al CANALE da parte del SEGNALANTE sia dipeso da un conflitto d'interessi con la figura del gestore o del fornitore del software di segnalazione, il soggetto non competente a cui la SEGNALAZIONE sia stata presentata provvede ad **inoltrarla senza indugio** e comunque entro 3 giorni al gestore, che provvede a trattarla con le modalità sopra descritte.

6. Le tutele riconosciute a destinatari diretti ed indiretti

In attuazione della DIRETTIVA, il DECRETO ha previsto una serie di TUTELE in favore di tutti i DESTINATARI DIRETTI ed i DESTINATARI INDIRETTI della disciplina, di cui il presente REGOLAMENTO si fa a sua volta espressione.

Tali TUTELE non possono formare oggetto di transazioni o rinunce, se non nell'ambito di accordi sottoscritti in sede protetta (quali sono, ad esempio, gli accordi conclusi in sede giudiziale ai sensi dell'art. 185 c.p.c., o dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro ai sensi dell'art. 410 c.p.c., o dinanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale ai sensi dell'art. 412-ter c.p.c.).

Le TUTELE si declinano nelle tre, seguenti, principali forme di protezione dei DESTINATARI DIRETTI ed INDIRETTI.

6.1. La tutela della riservatezza

Ogni modalità di SEGNALAZIONE INTERNA effettuabile mediante il CANALE, così come la successiva gestione delle SEGNALAZIONI da parte del gestore, garantiscono la riservatezza dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti nelle stesse, afferenti alle categorie dei DESTINATARI DIRETTI o INDIRETTI nonché dei SEGNALATI, nonché di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente la loro identità.

Tale riservatezza è tutelata con i seguenti e **modi e limiti**:

- nell'ambito di procedimenti penali, mediante il segreto di cui all'art. 329 c.p.p., destinato quindi a venir meno nel momento in cui l'indagato può venire a conoscenza degli atti d'indagine (si pensi, per esempio, all'applicazione di una misura cautelare in fase di indagini preliminari) o, comunque, con la conclusione delle indagini preliminari;
- nell'ambito di procedimenti dinnanzi alla Corte dei Conti, fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito di procedimenti disciplinari, mediante divieto di rivelare l'identità del SEGNALANTE qualora la contestazione, ancorché originatasi da una SEGNALAZIONE, si sia in seguito fondata anche su elementi differenti; nel caso

la rivelazione sia necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del SEGNALATO (necessità sulle cui motivazioni occorre rendere conto per iscritto al SEGNALANTE), ad essa si può procedere solo previo consenso espresso del SEGNALANTE, in assenza del quale non potrà essere fatto utilizzo della SEGNALAZIONE nel procedimento disciplinare.

La stessa riservatezza è garantita anche qualora la SEGNALAZIONE venga effettuata attraverso modalità diverse da quelle disciplinate dal DECRETO e dal presente REGOLAMENTO, nonché nei casi in cui la stessa pervenga a soggetti diversi dal gestore, i quali comunque provvedono ad inoltrare senza indugio la SEGNALAZIONE al gestore nei casi e nei modi disciplinati al par. 5.2.

*6.2. **La tutela da ritorsioni***

Nei confronti di tutti i DESTINATARI DIRETTI e INDIRETTI è vietata qualsiasi forma di RITORSIONE.

Ad essere vietate sono quindi misure discriminatorie di qualsiasi natura o comunque misure organizzative determinate dalla SEGNALAZIONE ed aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro del destinatario delle TUTELE. A titolo meramente esemplificativo, e quindi non esaustivo, il presente REGOLAMENTO fa propria l'elencazione di ipotesi vietate dal DECRETO quali forme di RITORSIONE:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'elencazione, come detto meramente esemplificativa, non sposta la necessità di qualificare comunque – in aggiunta – come ritorsive e vietate ulteriori condotte incidenti in modo ingiusto sui titolari delle TUTELE, tra cui (come ipotizzato nelle LINEE GUIDA ANAC, p. 64) la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati, una valutazione delle performance pretestuosamente negativa, una revoca ingiustificata di incarichi, un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto o il reiterato rigetto di richieste (es. ferie, congedi).

Qualunque DESTINATARIO DIRETTO o DESTINATARIO INDIRETTO che ritenga di avere subito una RITORSIONE ha **facoltà di darne comunicazione ad ANAC** affinché essa verifichi, nei modi previsti dalla legge, se si sia realizzata un'effettiva violazione del divieto. La protezione in favore dei DESTINATARI DIRETTI è rafforzata dall'esistenza di una presunzione relativa della natura ritorsiva degli atti da questi subiti a seguito della SEGNALAZIONE, denuncia o DIVULGAZIONE PUBBLICA; tale presunzione relativa non opera invece in favore dei DESTINATARI INDIRETTI.

Il divieto di RITORSIONI è tuttavia soggetto ad alcune **condizioni di applicabilità**, in mancanza delle quali esso non opera:

- il SEGNALANTE, il denunciante o comunque l'autore della DIVULGAZIONE PUBBLICA deve avere agito avendo fondato motivo di ritenere che le INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI comunicate fossero vere (non essendo sufficiente allo scopo riportare mere supposizioni o "voci di corridoio") e che fossero rientranti nell'ambito di applicazione del DECRETO;
- il SEGNALANTE, il denunciante o comunque l'autore della DIVULGAZIONE PUBBLICA deve avere agito rispettando la disciplina prevista dal DECRETO;
- deve potersi configurare un rapporto di consequenzialità tra SEGNALAZIONE, denuncia o DIVULGAZIONE PUBBLICA e condotta ritorsiva posta in essere (rapporto che, come detto, nel caso di atti posti in essere nei confronti di DESTINATARI DIRETTI è oggetto di presunzione relativa).

Il divieto di RITORSIONI **può inoltre venire meno** nel caso in cui sia accertata nei confronti del SEGNALANTE, con sentenza anche di primo grado e non definitiva, una responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero una responsabilità civile per aver riferito informazioni false con dolo o colpa grave (dove la limitazione alla sola colpa "grave" porta

a concludere che il divieto di RITORSIONI spetti invece a colui che abbia effettuato una SEGNALAZIONE, denuncia o DIVULGAZIONE PUBBLICA errando con mera colpa "lieve").

6.3. ***Esclusioni di responsabilità***

Ulteriore forma di protezione è l'esclusione di responsabilità penali, civili o amministrative a fronte della rivelazione o diffusione di INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI coperte dall'obbligo di segreto (diverso dai segreti menzionati all'art. 1, comma 3 del DECRETO ed al paragrafo 3.1. del presente REGOLAMENTO) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero di rivelazione o diffusione di INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la VIOLAZIONE e la SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata rispettando la disciplina prevista dal DECRETO (quindi, tra l'altro, con il fondato motivo di ritenere che le INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI segnalate fossero vere e rientranti nell'oggetto di possibile SEGNALAZIONE, denuncia o DIVULGAZIONE PUBBLICA).

Ad essere esclusa in questi casi è anche ogni responsabilità per l'acquisizione delle INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI o per l'accesso alle stesse, salvo però che tale attività non costituisca di per sé reato: pertanto, è posta una condizione di liceità dell'acquisizione o dell'accesso alle INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI. L'esclusione di responsabilità non opera quindi, per esempio, qualora queste siano state ottenute mediante un accesso abusivo a sistema informatico.

L'esclusione delle responsabilità non opera invece per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla SEGNALAZIONE, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla DIVULGAZIONE PUBBLICA o che non sono strettamente necessari a rivelare la VIOLAZIONE.

6.4. ***Sanzioni disciplinari***

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal DECRETO, ai fini del presente REGOLAMENTO nonché del MODELLO 231, costituisce illecito disciplinare punito mediante sanzioni disciplinari irrogabili dall'organo amministrativo di MOTUS:

- qualsiasi condotta costituente violazioni degli obblighi di riservatezza di cui al par. 6.1.;
- qualsiasi condotta costituente violazione del divieto di RITORSIONE di cui al par. 6.2.;

- l'effettuazione di una SEGNALAZIONE, denuncia o DIVULGAZIONE PUBBLICA dal contenuto falso e per la quale siano intervenuti, a carico dell'autore, condanna penale anche di primo grado per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero l'accertamento di una sua responsabilità civile per lo stesso titolo in caso di dolo o colpa grave.

7. Aspetti di tutela della privacy e protezione dei dati

L'introduzione del CANALE da parte di MOTUS, così come la sua gestione da parte del gestore, costituiscono un trattamento di dati personali che deve avvenire nel rispetto della legislazione vigente in materia (Regolamento UE/2016/679; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; d.lgs. 10 agosto 2018, n. 51).

Tale trattamento è definibile come di **natura** comune, particolare (potendo coinvolgere dati sensibili e giudiziari eventualmente contenuti nella SEGNALAZIONE) e necessaria al fine di dare attuazione agli obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b e artt. 10 e 88 del Regolamento UE/2016/679). Il trattamento spetta a MOTUS in qualità di titolare, la quale incarica il gestore del CANALE, con apposito atto scritto, in qualità di responsabile del trattamento medesimo.

I **principi** a cui tale trattamento deve ispirarsi sono:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare SEGUITO alle SEGNALAZIONI, DIVULGAZIONI PUBBLICHE o denunce;
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- assicurare che i dati siano esatti e aggiornati;
- conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- assicurare il trattamento in maniera tale da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali;
- rispettare il principio della *privacy by design* e della *privacy by default*, effettuando una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), come MOTUS ha in effetti svolto in via prodromica all'implementazione del CANALE;
- rendere *ex ante* ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicandola, unitamente al presente REGOLAMENTO, sul sito internet di MOTUS ed all'interno del software di segnalazione;

- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- garantire il divieto di tracciamento del CANALE;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del SEGNALANTE.

8. **Disposizioni finali**

Il presente REGOLAMENTO è adottato con delibera dell'organo amministrativo di MOTUS.

È prescritto che ne sia effettuata divulgazione mediante pubblicazione nei luoghi di lavoro di MOTUS e sul sito internet aziendale, a beneficio di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

È inoltre prescritto che i contenuti del presente REGOLAMENTO, unitamente alle informazioni essenziali per la presentazione delle SEGNALAZIONI, siano portati a conoscenza di tutti i soggetti potenzialmente interessati mediante le opportune iniziative di formazione ed informazione, a cura di MOTUS e sotto la vigilanza del gestore del CANALE.

Cap. Soc. 12.000,00 €
R.E.A. n. PI - 194156